

N. R.G. 66306/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello
dott. Guido Vannicelli
dott. Mariaantionietta Ricci

Presidente Relatore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **66306/2014** promossa da:

[REDACTED]

ATTORE/I

contro

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC.COOP.A R.L. O IN BREVE 'BIPIEMME O B.P.M.'
(C.F. 00715120150), con il patrocinio dell'avv. BASSILANA PAOLO e dell'avv. BARBARO
NICOLA (BRBNCL81D19F704W) VIA PAOLO DA CANNOBIO, 9 20122 MILANO; ,
elettivamente domiciliato in VIA PAOLO DA CANNOBIO, 9 20122 MILANO presso il difensore avv.
BASSILANA PAOLO

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

PARTE ATTRICE

- **accertare e dichiarare** l'obbligo della Banca Popolare di Milano s.c.r.l., con sede in Milano, Piazza Meda, 4 ad inserire nel libro soci per ciascun socio, nome e cognome, il luogo e la data di nascita, ragione sociale, indirizzi, domicilio o sede legale, l'obbligo di aggiornamento periodico;
- **accertare e dichiarare** qualora il libro soci non sia formato o tenuto con strumenti informatici, l'obbligo della Banca Popolare di Milano s.c.r.l. di mettere a disposizione dei soci le risultanze del medesimo libro, su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato
- accertare e dichiarare** il diritto degli attori, attesa la loro qualità di soci, ad ottenere la consegna di estratto del libro soci aggiornato della Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l, con sede in Milano, Piazza Meda, 4, contenente, per ciascun socio, il cognome e nome, luogo e data di nascita, ragione sociale, numero delle azioni, residenza o domicilio o sede;
- ordinare**, se del caso, alla Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l, con sede in Milano, Piazza Meda, 4, di integrare il libro soci con i dati obbligatori eventualmente carenti;
- **condannare** la consegna agli attori di estratto del libro soci aggiornato della Banca Popolare di Milano s.c.r.l., con sede in Milano, Piazza Meda, 4, anche su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato, contenente, per ciascun socio, il cognome e nome, luogo e data di nascita, ragione sociale, numero delle azioni, residenza o domicilio o sede;
- con condanna alle spese legali.

PARTE CONVENUTA

respingere integralmente tutte le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
condannare gli attori al pagamento delle spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori come per legge.

Concisa esposizione dei motivi della decisione

La controversia attiene alle modalità di tenuta del libro soci e in particolare alla necessità o meno di indicare a libro, oltre alle generalità dei titolari delle azioni, anche il domicilio degli stessi, così da consentire l'immediata conoscibilità del dato agli altri soci ex art 2422 cc per eventuali interlocuzioni dirette tra loro.

In particolare gli attori, in qualità di soci della convenuta, rivendicano l'obbligatorietà dell'iscrizione alla luce della normativa relativa alla nominatività obbligatoria dei titoli azionari di cui all'art 4 RD 239/42 e successive disposizioni di cui agli artt 2 e 3 l. 1064/55 e 5 l. 1745/62. La società convenuta contesta tale pretesa sulla scorta del disposto letterale di cui all'art 2421 comma 1 n 1 cc. Entrambe le parti fanno inoltre riferimento nelle rispettive difese a discordanti pareri resi in materia dal Garante della Privacy in data 19.12.2000 (parte convenuta) e 26.3.09 (parte attrice).

Il Collegio ritiene che le pretese di parte attrice non trovino fondamento all'interno dell'attuale quadro normativo.

In particolare si ritiene qui corretta in origine ma ormai superata dalla evoluzione della disciplina di settore la premessa da cui muove la rivendicazione degli attori, volta ad individuare nella normativa in materia di nominatività obbligatoria dei titoli azionari una fonte integrativa (limitatamente a tali titoli e alle relative vicende societarie) della più generale disciplina del libro soci di cui all'art 2421 cc. Una tale interpretazione poteva invero reputarsi fondata alla luce del dato letterale rappresentato dal combinato disposto degli artt 4 e 7 del R.D. 239/42 e 5 ultimo comma 1. 1745/62 (secondo una scelta di fondo del legislatore di dettare disposizioni comuni per le operazioni di intestazione/annotazioni sui titoli e libro soci e comunicazioni allo Schedario Generale dei titoli azionari) ma oggi appare del tutto inidonea a fare i conti con la pura e semplice scomparsa (per quanto attiene i titoli emessi dalla società convenuta) degli strumenti cartacei cui faceva riferimento la menzionata normativa e con la conseguente (radicalmente diversa) disciplina positiva relativa alla legittimazione all'esercizio dei diritti sociali e ai relativi adempimenti in materia di comunicazioni quale prevista a partire dal dlgs 213/98 come poi in particolare modificato dal dlgs 27/10.

In corso di causa la questione era già stata sollevata da parte convenuta attraverso il deposito di un "parere" redatto alla risalente data del 21.2.08 (v all. 13 di parte convenuta) in cui si sottolineava che *"in caso di azioni integralmente dematerializzate – come lo sono le azioni emesse dalla banca – l'aggiornamento del libro soci avviene tramite le notizie che l'intermediario rilascia alla società emittente in occasione dell'avvenuto trasferimento. Ebbene in nessuna delle norme del dlgs 213/98 ovvero dell'ex regolamento mercati, nella parte non abrogata in tema di strumenti finanziari dematerializzati, compare espressamente la menzione del domicilio dei soci quale indicazione da comunicare all'emittente da parte dei vari soggetti interessati per l'aggiornamento del libro soci"*. All'epoca l'assunto risultava in effetti fondato soprattutto sul disposto letterale del previgente art 89 tuif quale confortato dagli art 30, 33, 35 e 36 del Regolamento CONSOB – quali espressamente richiamati dall'art 37 in materia proprio di Banche popolari - che fanno appunto riferimento soltanto al nominativo degli azionisti e al numero di azioni depositati quali informazioni da comunicare e registrare. Peraltro, fermo restando il carattere indiscutibilmente innovativo della normativa in parola rispetto alla disciplina del R.D. 239/42, tale lettura del sistema trovava un obiettivo ostacolo di carattere letterale nell'espresso rinvio proposto dall'art 84 comma 2° tuif agli obblighi di comunicazione di cui all'art 5 l 1745/62 che a sua volta richiamava il comma 1° dell'art 4 del RD del '42 che espressamente indicava tra i dati da registrare anche quello relativo al domicilio dei soci. In tale contesto si doveva dunque inevitabilmente prendere atto di un elemento di contraddittorietà che emergeva dalla più immediata lettura delle singole disposizioni di riferimento e dunque dell'esigenza in ogni caso di non fermarsi ad una interpretazione strettamente letterale del testo. In tal senso, sotto un profilo sistematico, poteva ragionevolmente profilarsi una alternativa tra il privilegiare l'espressa disciplina delle comunicazioni "obbligate" all'emittente con conseguente rilettura degli obblighi richiamati dall'art 84 tuif come operanti nei limiti delle comunicazioni specificamente indicate nel nuovo testo normativo o all'inverso partire dalla originaria previsione di integrale rinvio (attraverso il richiamo all'art 5 del '62) all'art 4 comma 1° del R.D. per ampliare in via interpretativa il novero degli adempimenti previsti dal tuif in materia di comunicazione.

A parere del Collegio la prima opzione interpretativa così delineabile poteva reputarsi più rispettosa delle indicazioni letterali fornite dal legislatore nella rinnovata disciplina di settore ma in ogni caso la questione appare inequivocabilmente superata alla luce dell'entrata in vigore del dlgs 27/10.

Ad oggi si deve infatti semplicemente prendere atto che:

- i) in relazione ai titoli per cui è causa la disciplina del tuif risulta integralmente sostitutiva di quella prevista dal R.D. del '42 e successive modifiche, salvi i richiami espressamente proposti nel testo;
- ii) nel nuovo quadro normativo *"il trasferimento degli strumenti finanziari...nonchè l'esercizio dei relativi diritti possono effettuarsi soltanto tramite gli intermediari"* (art 83quater);

iii) le comunicazioni “dovute” dagli intermediari alla società emittente risultano analiticamente indicate nell’art 83novies (nonché dall’art 83 duodecies) e non contengono alcun riferimento al domicilio dei titolari;

iv) il previgente art 84 tuif (prima richiamato quale oggetto di problematica interpretazione) risulta abrogato e in particolare risulta non più riproposto nella nuova normativa il rinvio all’art 5 della l. del ’62 di cui al comma 2° dell’articolo – mentre risulta espressamente riproposta al comma 4° dell’art 83undecies la disposizione di cui al previgente art 84 comma 3° di rinvio alla previsione dell’art 7 della l del ’62 (obbligo di comunicazione allo Schedario Generale delle generalità complete degli azionisti, quali espressamente comprensive della indicazione del domicilio).

Alla stregua dei dati letterali così richiamati appare quindi del tutto superata (per quanto qui interessa) l’originaria previsione di disciplina unitaria degli obblighi di comunicazione e registrazione a fini societari e fiscali che emergeva nella impostazione del R.D. del ’42, secondo una mirata distinzione (oggi) delle concrete esigenze di tutela prese in considerazione nei diversi ambiti – e all’interno di tale percorso il legislatore ha chiaramente mostrato di accordare rilievo alla comunicazione del domicilio dei soci soltanto per quanto attiene ad incombenze di carattere fiscale, facendo per il resto affidamento alla generale disciplina di cui all’art 2421 cc quale rimasta invariata anche a seguito della riforma del 2003.

A parere del Collegio va dunque necessariamente esclusa, nell’attuale quadro normativo e con riferimento alla peculiare disciplina qui in rilievo, la possibilità di ravvisare un formale “obbligo giuridico” positivamente imposto dal legislatore di annotazione a libro soci (e dunque anche un correlativo diritto di conoscibilità ex art 2422 cc) del domicilio dei soggetti intestatari delle azioni. Conseguentemente, tenuto conto del carattere indiscutibilmente “sensibile” delle informazioni in parola, si ritiene pienamente legittima l’iniziativa assunta dal CdA della società convenuta di sottoporre alla volontà di ciascun socio la scelta di consentire o meno l’accesso al relativo dato.

Da tali valutazioni discende il completo rigetto delle domande attoree. Peraltro la novità e complessità delle questioni trattate fanno apparire equa una integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio, tenuto conto in particolare dei contrastanti precedenti invocati dalle parti e del mancato approfondimento, anche da parte della convenuta, delle determinanti novità emergenti dalla riforma del 2010.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

*rigetta tutte le domande proposte dagli attori;

*dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti

Così deciso in Milano, 21.4.16

Il Presidente
dott. Vincenzo Perozziello